

## CONSEGUENZE CORONAVIRUS SUI CONTRATTI

(e quindi su affari, lavoro, soldi ...)

Piccola premessa: **Qualsiasi azienda, impresa, professione o attività economica vive di e con i contratti**, basti pensare al più famoso di tutti: il *contratto di compravendita*, qualsiasi attività economica compra e vende qualcosa e/o eroga servizi (che nella stragrande maggioranza dei casi sono contratti di appalto o prestazioni professionali). Il **denaro circola tramite contratti, sempre!** Siano essi scritti (ordini, commesse, email ...), orali (voce, telefono ...), con mezzi informatici (e-commerce...), o con il solo comportamento (vidimazione biglietto per mezzi di trasporto ...)

### ... effetti del "coronavirus" covid-19 sui contratti

La cosiddetta "FORZA MAGGIORE" ha conseguenze rilevanti sui contratti, e i **provvedimenti governativi** di urgenza a seguito dell'emergenza "Coronavirus – Covid-19" **possono essere considerati FORZA MAGGIORE?**

**In linea di principio la risposta è SI'**

i provvedimenti possono essere considerati eventi di forza maggiore, che potrebbe essere invocata se una delle parti non è in grado di adempiere alla propria prestazione (pagamento, consegna merce, esecuzione di un servizio ecc.), è comunque necessaria una valutazione caso per caso per poter vedere se nel caso specifico e concreto si possa invocare la forza maggiore.

### Conseguenze della forza maggiore sui contratti "colpiti" dai provvedimenti di emergenza

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Provvedimento di emergenza (= forza maggiore) | Il provvedimento ostacola il corretto andamento del contratto (una delle parti non può eseguire la propria prestazione) | Se il contratto contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore     | Si seguiranno le <u>disposizioni previste sul contratto</u> in caso di forza maggiore (tipicamente sono previste la sospensione della prestazione e, qualora l'impedimento sia eccessivamente prolungato, la risoluzione = scioglimento del contratto con o senza danni) |
|   |   | Se il contratto non contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore | Si applicheranno le <u>norme generali in materia di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta</u> (a seconda del caso specifico)  |

## **NORME GENERALI IN MATERIA DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA**

**L'impossibilità è definitiva (impedimento irreversibile):** estinzione automatica dell'obbligazione e conseguente risoluzione di diritto del contratto.

**L'impossibilità è temporanea (impedimento transitorio):**

**SE**

- (i) la parte adempiente non ha più interesse a conseguire la controprestazione (i.e. trasporto di un determinato capo di alta moda per una sfilata fissata per una certa data); oppure
- (ii) la parte inadempiente non può più essere ritenuta obbligata a realizzare la propria prestazione (i.e. l'unica data italiana di un tour mondiale di un famoso cantante internazionale viene cancellata per via dell'emergenza: non si potrà richiedere al cantante di esibirsi in altra data)

**allora**

**estinzione automatica dell'obbligazione e conseguente risoluzione di diritto del contratto (senza danni).**

*in ogni caso l'impossibilità ad adempiere (ad es. eseguire una fornitura) a causa dei decreti emergenziali "Covid" va sempre segnalata per PEC*

**In tutti gli altri casi:**

**il contratto non si estingue e la parte inadempiente non risponde per il ritardo nell'adempimento**

## **ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA**

Vale solo per quei contratti in cui è previsto che **tra la stipula e l'esecuzione del contratto trascorra un certo periodo di tempo (contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita, e non per i contratti ad esecuzione immediata)**. In questo caso, **SE** i provvedimenti governativi di emergenza creano un **sacrificio smisurato di una delle parti a vantaggio dell'altra (e quindi c'è un'eccessiva onerosità) si può chiedere:**

**O: la Modifica delle condizioni** in modo da rendere nuovamente il rapporto contrattuale equo (es. riduzione del prezzo, proroga o sospensione dei termini entro cui eseguire la prestazione ecc.)

**Oppure la Risoluzione del contratto** (=scioglimento, non mi fornisci non ti pago, senza danni)

Quindi, sempre in questo caso, se una parte non può adempiere alla propria obbligazione a causa dei provvedimenti governativi di emergenza ed è senza colpa, deve farlo presente (meglio con pec) e l'altra parte può chiedere la risoluzione.

La forza maggiore si potrà invocare solo per giustificare gli inadempimenti causati **direttamente** dai provvedimenti governativi di urgenza e non quelli indiretti, soprattutto per quanto concerne il pagamento delle prestazioni svolte ed accettate dalla controparte (ad es. forniture regolarmente eseguite).

Sono sempre fatte salve specifiche disposizioni previste dai decreti governativi "emergenza Covid" come ad es. eventuali sospensioni pagamenti fiscali, sospensione rate muti, rimborso con voucher per viaggi/turismo ecc. previsti tra l'altro dal Decreto "Cura Italia", salvo se altro, anche in futuro.

## SI POSSONO RINEGOZIARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI?

Si

**Non solo è sempre possibile rinegoziare un contratto se c'è il comune accordo delle parti**, e fermi i principi di legge di cui si è detto sopra, **secondo alcuni** (parte della dottrina, alcune pronunce giurisprudenziali, principi internazionali come Unidroit e PECL), **ci sarebbe nel nostro ordinamento, addirittura un obbligo legale di rinegoziare le clausole divenute inique, a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili.**

Si sostiene allora che sia il principio di **buona fede** ad obbligare le parti a rinegoziare le clausole divenute eccessivamente onerose, indipendentemente dalle disposizioni previste nel contratto ma si tratta di un orientamento in divenire e non ancora consolidato e quindi l'applicazione pratica di tali principi dovrà essere attentamente valutata caso per caso.

## QUELLO CHE E' CERTO E' CHE IN ALCUNI CASI E' OBBLIGATORIO INTEGRARE I CONTRATTI PER ADEGUARSI CORRETTAMENTE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID-19

Si pensi al protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. su istanza del Governo per la regolazione delle **misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro** che intende agevolare le imprese nell'adozione dei **protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio obbligatori per la prosecuzione delle attività produttive** illustrando le linee guida da seguire nelle materie di seguito indicate.

Per le stesse materie è quanto meno opportuno integrare i relativi eventuali contratti in essere.

|  |  |
|--|--|
| <i>Informazione</i>                              | Integrare contratti partner, clienti e fornitori con informazioni inerenti prodotti ed attività aziendali in relazione all'emergenza Covid19 |
| <i>Modalità di ingresso in azienda</i>           | Integrare contratti partner, clienti e fornitori con le specifiche modalità di ingresso in azienda in funzione attività svolte e Covid19     |
| <i>Modalità di accesso dei fornitori esterni</i> | Integrare contratti con fornitori con le specifiche modalità di accesso in azienda in funzione attività svolte e Covid19                     |
| <i>Pulizia e sanificazione in azienda</i>        | Apposita integrazione/stipulazione contratti con ditte di pulizie e sanificazione  |
| <i>Precauzioni Igieniche personali</i>           | Integrazione istruzioni nel rapporto contrattuale con dipendenti   |

|  |  |
|--|--|
| <i>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</i>   | Apposita integrazione/stipulazione contratti e convenzioni di acquisto con fornitori DPI ad hoc e integrazione istruzioni nel rapporto contrattuale con dipendenti per loro utilizzo |
| <i>Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack etc)</i>     | Integrazione/redazione scritture tra i vari enti utilizzatori degli spazi comuni per disciplinare modalità utilizzo di tali spazi  |
| <i>Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)</i> | Integrazione/variazione rapporto contrattuale con dipendenti   |
| <i>Gestione entrata e uscita dei dipendenti</i>  | Integrazione istruzioni nel rapporto contrattuale con dipendenti   |
| <i>Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione</i>  | Integrazione istruzioni nel rapporto contrattuale con dipendenti e stipula/integrazione appositi accordi con società di formazione   |
| <i>Gestione di una persona sintomatica in azienda</i>  | Integrazione istruzioni nel rapporto contrattuale con dipendenti   |
| <i>Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLs</i>  | stipula/integrazione appositi accordi con tali enti  |

I protocolli di sicurezza dovranno tenere conto delle diverse esposizioni al rischio e dovranno quindi essere strettamente "personalizzati" in base alle specifiche caratteristiche delle singole attività e coinvolgere le principali figure della sicurezza aziendale: RSPP, medico competente ed RLS e richiederà una efficace informazione/formazione verso tutti i lavoratori.

Dr. Remo Lenci

Lucca, 07/04/2020